



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
(UFFICIO 6 DGISAN)

PIANO NAZIONALE DI MONITORAGGIO (ALIMENTI) PER CONTAMINANTI AGRICOLI E TOSSINE VEGETALI NATURALI NON INCLUSI NEL REGOLAMENTO (CE) 1881/2006

Anni 2020-2021

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. OBIETTIVI DEL PIANO

3. NORMATIVA E RACCOLTA DATI

4. SISTEMA INFORMATICO “RACE”

5. ATTUAZIONE DEL PIANO

6. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

6.1 Programmazione delle Regioni e della Province autonome

6.2 Programmi di campionamento

6.2.1 Programma di campionamento per la citrinina

6.2.2 Programma di campionamento per le tossine T-2/HT-2

6.2.3 Programma di campionamento per l’ocratossina A

6.2.4 Programma di campionamento per i metaboliti del deossinivalenolo

6.2.5 Programma di campionamento per le tossine *Alternaria spp*

6.2.6 Programma di campionamento per gli alcaloidi dell’ergot

6.2.7 Programma di campionamento per gli alcaloidi pirrolizidinici

6.2.8 Programma di campionamento per gli alcaloidi del tropano

6.2.9 Programma di campionamento per gli alcaloidi dell’oppio

6.2.10 Programma di campionamento per i nitrati

6.2.11 Programma di campionamento per l’acido cianidrico

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI: SISTEMA “RACE”

8. AZIONI IN CASO DI ALIMENTI A RISCHIO

9. TRASMISSIONE DEI RISULTATI

10. FORMAZIONE

11. EXTRA PIANI delle REGIONI/PROVINCE AUTONOME e/o del MINISTERO della SALUTE

12. REFERENTI DEL PIANO

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Programma di campionamento di contaminanti agricoli e tossine vegetali non regolamentati

ALLEGATO 2: Status metodi di analisi: contaminanti agricoli e tossine vegetali naturali non compresi nel reg. CE 1881/2006

ALLEGATO 3: Sostanze incluse nei “gruppi di sostanze” di cui in ALLEGATO 1

1. INTRODUZIONE

La normativa base per i contaminanti è rappresentata dal Regolamento CEE n.315/1993 *che stabilisce procedure comunitarie nei prodotti alimentari*. Esso introduce il concetto di contaminante, l'obbligo di immissione sul mercato di prodotti sicuri e la necessità di mantenere i contaminanti a livelli più bassi raggiungibili con le buone pratiche.

L'articolo 2 di tale regolamento riporta: *“Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico”*.

Pertanto, la sicurezza degli alimenti immessi sul mercato deve essere sempre e comunque garantita sia da parte degli operatori del settore alimentare sia da parte delle Autorità competenti.

A supporto della valutazione della sicurezza degli alimenti l'EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare) ha messo a disposizione lo strumento informatico *“RACE (rapid assessment of contaminant exposure)”*, di seguito, descritto.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Tale piano fornisce indicazioni alle Autorità regionali e delle Province autonome relative al controllo dei contaminanti agricoli e tossine vegetali e/o alimenti, non compresi nel regolamento CE 1881/2006, sulla base delle informazioni ottenute dai monitoraggi condotti a partire dall'anno 2017. Trattasi di contaminanti e tossine per le quali l'EFSA ha definito pareri sui rischi per i consumatori e che sono in discussione, per la gestione dei rischi, a livello della Commissione europea. Nello specifico il piano fornisce indicazioni di campionamento focalizzato su specifiche sostanze e su specifici alimenti che hanno evidenziato, negli scorsi anni, livelli tali da evidenziare potenziali rischi. I dati, al fine di una valutazione dei rischi di esposizione, saranno elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità e le risultanze diffuse a livello territoriale.

Nella rivalutazione, annuale, si terrà altresì conto di modifiche legislative, di rischi emergenti, delle risultanze dei controlli, delle notifiche di allerta UE, di altri eventuali dati di controllo forniti dalle Autorità Regionali e delle Province autonome.

Allo stesso modo, il piano consentirà la raccolta e la trasmissione dei dati all'EFSA attraverso lo specifico flusso informativo *“VIGMON”* (cfr par. 9) del sistema NSIS Alimenti- flusso VIG- (di seguito NSIS VIG).

3. NORMATIVA e RACCOLTA DATI

La raccolta di dati di presenza di sostanze indesiderabili negli alimenti è supportata sia da specifiche disposizioni normative che da altre tipologie di indicazioni, come di seguito riportato.

L'articolo 23, comma e) del regolamento (CE) 178/2002 affida all'EFSA l'obiettivo di *“ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di propria competenza”*.

L'articolo 33 del regolamento (CE) 178/2002 riporta:

- al paragrafo 1:” *L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò comporta in particolare la raccolta di dati riguardanti quanto segue:*

- a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti;*
- b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;*
- c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;*
- d) i residui.”;*

- al paragrafo 2: “*Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli di paesi candidati, di paesi terzi o di organi internazionali.*”;

- al paragrafo 3: “*Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati che si raccolgono nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi all'Autorità.*”.

Sulla base dei succitati articoli 23 e 33, la Commissione europea ha dato specifico mandato ad EFSA per una raccolta continua di dati (cfr <http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190410>) relativi alla presenza di contaminanti negli alimenti al fine di disporre in una banca dati e gestire anche situazioni in cui si richiede una tempestiva valutazione dei rischi da parte di EFSA.

L'articolo 9 del regolamento (CE) 1881/2006 detta disposizioni sulle attività di monitoraggio dei contaminanti come sull'obbligo di comunicazione delle relative risultanze alla Commissione e ad EFSA.

Nell'ambito delle riunioni del Comitato permanente che assiste la Commissione europea sono state concordate attività di monitoraggio su specifiche sostanze: (indirizzo web: https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue_en).

4. SISTEMA INFORMATIVO “RACE”

L'EFSA ha messo a disposizione lo strumento RACE (<https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1625>) attraverso cui evidenziare eventuali rischi gravi per la sicurezza degli alimenti.

L'uso del sistema consente, in presenza di valori analitici preoccupanti (molto superiori rispetto al valore dei LOQ-limite di quantificazione del metodo analitico- o a quelli mediamente riscontrati), di definire un livello di rischio e di prendere una rapida decisione sulla necessità di trasmissione di una notifica di allerta (rischio grave)/notifica di informazione (rischio non grave).

L'inserimento di informazioni specifiche (es sostanza, alimento, risultato analitico, valori guida sanitari o altri punti di riferimento, unità di misura, ecc) nel sistema permette, allo stesso, di esprimere i risultati come confronto fra l'esposizione calcolata (sulla base dei dati di consumo e del risultato analitico inserito) e i valori guida sanitari (es dose di tossicità acuta, cronica)/altri punti di riferimento (BMDL, *benchmark dose lower*).

Le esposizioni superiori ai valori guida sanitari/punti di riferimento sono evidenziate nel sistema, tramite approccio semaforico, evidenziando le situazioni di rischio in colore rosso.

5. ATTUAZIONE DEL PIANO

Nell'ambito del presente piano di monitoraggio:

- il Ministero definisce il piano, indirizza e coordina l'attività di controllo ed elabora, annualmente, le risultanze dei controlli;
- le Regioni e le Province Autonome programmano e coordinano le attività di controllo sul territorio di loro competenza;
- le ASL e analoghe Autorità competenti (es ATS: Agenzie per la tutela della salute, ecc) programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo sul territorio di loro competenza;
- gli IZZSS, le ARPA, le ASL/ATS, designati per il controllo ufficiale, effettuano le analisi di laboratorio e inseriscono i dati del campionamento e analisi nello specifico flusso del sistema NSIS VIG;

- l'ISS supporta il Ministero nella pianificazione e nella rivalutazione dei rischi; valuta l'esposizione ai contaminanti/tossine vegetali della popolazione italiana; supporta i laboratori di controllo anche nella trasmissione dei dati tramite il sistema NSIS VIG; supporta le Autorità competenti/Laboratori nell'uso del sistema RACE.

6. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

6.1 Programmazione delle Regioni e della Province autonome

Il piano prevede programmi di campionamento di contaminanti agricoli, tossine vegetali naturali e/o di alimenti non compresi nel regolamento CE 1881/2006.

Ogni Regione/Provincia autonoma adempie al programma di campionamento di seguito definito sulla base dei metodi analitici validati disponibili a livello locale o a livello nazionale.

Le Autorità regionali e delle Province autonome provvedono ad assegnare i campioni alle ASL competenti territorialmente, coordinandosi con i laboratori ufficiali.

Il periodo di campionamento è riferito al biennio. Entro il primo semestre 2020, ogni Autorità competente trasmette la programmazione delle specifiche attività all'ufficio 6 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, indicando i laboratori incaricati per l'esecuzione dell'analisi.

La programmazione è implementata nell'arco di due anni garantendo, per il primo anno, la realizzazione di tutti i campioni previsti, nelle successive tabelle, per almeno la metà dei contaminanti/tossine programmati per Regione/Provincia autonoma.

Nel secondo anno sarà completata la programmazione per i restanti contaminanti/tossine vegetali.

6.2 Programmi di campionamento

La ripartizione dei campioni per ogni Regione/Provincia autonoma è riportata nelle Tabelle di cui nei paragrafi successivi e nell'**ALLEGATO 1**.

I campioni di alimenti sono stati ripartiti per Regione e Provincia autonoma sulla base della popolazione e tenuto conto dei dati di consumo alimentare nazionale.

6.2.1 Programma di campionamento per la citrinina

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 1** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 1: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la **citrinina**

Regioni/Province autonome	N .di campioni di alimenti
	Prodotti finiti a base di cereali
Abruzzo	
Basilicata	
P.A. Bolzano	
Calabria	
Campania	2
Emilia Romagna	2

Friuli V. Giulia	3
Lazio	3
Liguria	2
Lombardia	2
Marche	
Molise	
Piemonte	
Puglia	2
Sardegna	
Sicilia	
Toscana	2
P.A. Trento	
Umbria	
Valle d'Aosta	
Veneto	2
N. totale di campioni	20

6.2.2 Programma di campionamento per le tossine T-2/HT-2

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 2** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 2: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per le tossine T-2 e HT-2

Regioni/Province autonome	N .di campioni di alimenti	
	Prodotti a base di avena (pane, biscotti, e prodotti per l'infanzia)	Cereali (integrali e non)
Abruzzo		
Basilicata	2	2
P.A. Bolzano		
Calabria		
Campania	3	2
Emilia Romagna	2	2
Friuli V. Giulia		
Lazio		
Liguria	2	2
Lombardia	3	2
Marche	2	1
Molise		
Piemonte		
Puglia	2	2
Sardegna	2	2
Sicilia	2	1
Toscana		
P.A. Trento		
Umbria	2	2
Valle d'Aosta		

Veneto	5	5
N. totale di campioni per alimento	27	23

6.2.3 Programma di campionamento per l'ocratossina A

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 3** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 3: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione dell'ocratossina A.

Regioni/Province autonome	N .di campioni di alimenti			
	Prosciutto nazionale	Formaggi (da latte bovino) pasta dura, grattugiati ^a	Fichi secchi	Prodotti a base di maiale
Abruzzo	5		1	3
Basilicata				
P.A. Bolzano				
Calabria				
Campania	2	1		
Emilia Romagna	2	1	1	3
Friuli V. Giulia			2	
Lazio	3	2	2	3
Liguria		1	2	
Lombardia		4	2	
Marche			1	
Molise		1		
Piemonte		1	1	
Puglia		1	1	
Sardegna	3	1	2	3
Sicilia	5		1	3
Toscana		1		
P.A. Trento		1		
Umbria		2	2	
Valle d'Aosta				
Veneto	5		2	
N. totale di campioni per alimento	25	17	20	15

(a) nota ministeriale n. pr.0070600 del 23.12.2019

6.2.4 Programma di campionamento per i metaboliti del deossinivalenolo (3-AcDON;15-AcDON; DON-3-glucoside).

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006.

Nella **Tabella 4** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

I dati, riferiti agli specifici metaboliti, devono essere inseriti, eccezionalmente, nel flusso “VIG005AL”.

Tabella 4: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione dei metaboliti^b(3-AcDON; 15-AcDON; DON-3-glucoside) del deossinivalenolo

Regioni/Province autonome	N .di campioni di alimenti						
	Pane	Pizza al dettaglio, focaccia, piadina	Biscotti	Cereali di prima colazione	Farina di mais per polenta, bramata e fioretto	Semola , cous-cous	Pasta secca di grano duro
Abruzzo	2	1	1		1	2	1
Basilicata	2						2
P.A. Bolzano					2		
Calabria	1	1	1				1
Campania	2	2	2				3
Emilia Romagna	3	3	1	3	3	2	2
Friuli V. Giulia	1	1	1		2		2
Lazio	3	5	2	2	5	2	4
Liguria	2	2	1	2	2	2	1
Lombardia	5	5	2	5	2	2	2
Marche	1	1	2	2	2	2	2
Molise	2	2		1	2	1	1
Piemonte	3	5	2	2	2		2
Puglia	1	1	1				5
Sardegna	1	1	2		3		2
Sicilia	1	2	2			5	5
Toscana	3	2	2	3	3		2
P.A. Trento	1	1			2		2
Umbria			2	2			2
Valle d’Aosta	1	1		2	2		
Veneto	5	2	2	2	5	2	5
N. totale di campioni per alimento	40	38	26	26	38	20	46

(b) metaboliti da inserire nel flusso VIG005AL

6.2.5 Programma di campionamento per le tossine *Alternaria spp*

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 5** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

In aggiunta agli alimenti previsti nella Tabella 5, è possibile prevedere campionamenti per la frutta, prodotti derivati dalla frutta e oli vegetali

Tabella 5: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione delle **tossine *Alternaria spp.***

Regioni/Province autonome	N. di campioni di alimenti							
	Semi di girasole	Olio di girasole	Conserv e di pomodoro	Salsa/Condimento a base di pomodoro (Ketchup)	Frutta secca a gusci o	Fichi secchi	Alimenti per l'infanzia a base di cereali	Paprika
Abruzzo								
Basilicata			2	2				
P.A. Bolzano	2	2	2		2		2	
Calabria		2				2		2
Campania		3			2	2	2	2
Emilia Romagna								
Friuli V. Giulia				1				
Lazio		2			2	2	2	2
Liguria								
Lombardia		2		2	2	2	2	2
Marche		2			2	2	2	2
Molise								
Piemonte	2		1	1				
Puglia	1		1	1				
Sardegna	1		1					
Sicilia								
Toscana	1		1	2				
P.A. Trento	2		2					
Umbria	2		3	3				
Valle d'Aosta								
Veneto	3							
N. totale di campioni per alimento	14	13	13	12	10	10	10	10

6.2.6 Programma di campionamento per gli alcaloidi dell'ergot

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 6** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 6: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione degli **alcaloidi dell'ergot**.

Regioni/Province autonome	N. di campioni di alimenti		
	Prodotti a base di avena, segale, farro, orzo,	Alimenti a base di cereali per lattanti e bambini della prima	Cereali per la prima colazione a base di segale o avena

	grano	infanzia	
Abruzzo			
Basilicata			2
P.A. Bolzano	2		
Calabria	1	1	1
Campania			
Emilia Romagna	2	2	2
Friuli V. Giulia	1	1	1
Lazio	1	1	1
Liguria	1	1	1
Lombardia	1	1	1
Marche	1	1	1
Molise			
Piemonte	1	1	1
Puglia	1	1	1
Sardegna	1	1	1
Sicilia	1	1	1
Toscana	1	1	1
P.A. Trento			
Umbria	2	2	2
Valle d'Aosta			
Veneto			
N. totale di campioni per alimento	17	15	17

6.2.7 Programma di campionamento per gli alcaloidi pirrolizidinici

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 7** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

In aggiunta ai campioni previsti nella Tabella 1 è possibile programmare campionamenti per il miele.

Tabella 7: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione di **alcaloidi pirrolizidinici**

Regioni/Province autonome	N .di campioni di alimenti			
	Borragine fresca	Tè (<i>Camellia sinensis</i>); erbe per infusi (es rooibos, camomilla) *	Integratori a base di ingredienti vegetali e di polline	Erbe essiccate (es origano, maggiorana, borragine, rosmarino) *
Abruzzo	1			1
Basilicata				
P.A. Bolzano		2	2	2
Calabria				
Campania				
Emilia Romagna	2	3	1	3

Friuli V. Giulia	1	1		
Lazio				
Liguria	2	2	1	2
Lombardia	1	2	2	2
Marche	2	3	1	2
Molise				
Piemonte	3	3	2	2
Puglia				
Sardegna				
Sicilia				
Toscana			2	2
P.A. Trento				
Umbria				
Valle d'Aosta				
Veneto	2	1	2	
N. totale di campioni per alimento	14	17	13	16

* cfr per le erbe il regolamento CE n. 396/2005

6.2.8 Programma di campionamento per gli alcaloidi del tropano

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 8** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 8: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione di **alcaloidi del tropano**

Regioni/Province autonome	N .di campioni di alimenti	
	Tè ed erbe per infusi*	Cereali e prodotti derivati
Abruzzo	1	
Basilicata		
P.A. Bolzano		
Calabria		
Campania		
Emilia Romagna	2	2
Friuli V. Giulia	1	1
Lazio	1	1
Liguria	2	2
Lombardia	2	2
Marche	2	2
Molise		
Piemonte	2	2
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana	2	2
P.A. Trento		

Umbria		
Valle d'Aosta		
Veneto	2	2
N. totale di campioni per alimento	17	16

*cfr per le erbe il regolamento CE n. 396/2005

6.2.9 Programma di campionamento per gli alcaloidi dell'oppio

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 9** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 9: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione degli **alcaloidi dell'oppio**.

Regioni/Province autonome	N. di campioni di alimenti	
	Semi di papavero, prodotti di panetteria derivati	
Abruzzo		
Basilicata		
P.A. Bolzano		
Calabria		
Campania		
Emilia Romagna	1	
Friuli V. Giulia	2	
Lazio	2	
Liguria		
Lombardia	2	
Marche		
Molise		
Piemonte		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana	2	
P.A. Trento	3	
Umbria		
Valle d'Aosta		
Veneto		
N.totale di campioni	12	

6.2.10 Programma di campionamento per i nitrati

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) 1882/2006. Nella **Tabella 10** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

I campioni di alimenti sono stati individuati tenendo conto dei dati di consumo alimentare in Italia, presenti nella banca dati particolareggiata dell'EFSA sui consumi alimentari in Europa, e del contenuto di nitrati riportato nelle diverse classi di vegetali riportate “Nitrate in vegetables , Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food chain:The EFSA Journal (2008) 689, 1-79”.

Tabella 10: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione dei **nitrati**

Regioni/Province autonome	N. di campioni di alimenti
	Biete, cavoli, cavoli verza, radicchio, scarola, broccoli, cime di rapa
Abruzzo	3
Basilicata	2
P.A. Bolzano	2
Calabria	5
Campania	14
Emilia Romagna	11
Friuli V. Giulia	3
Lazio	15
Liguria	4
Lombardia	24
Marche	4
Molise	1
Piemonte	11
Puglia	10
Sardegna	4
Sicilia	12
Toscana	9
P.A. Trento	2
Umbria	2
Valle d'Aosta	1
Veneto	12
N. totale di campioni	151

6.2.11 Programma di campionamento per l'acido cianidrico

Il campionamento degli alimenti deve essere effettuato conformemente alle norme di cui al regolamento CE 401/2006. Nella **Tabella 11** si riporta il programma di campionamento per Regione e Provincia autonoma.

Tabella 11: ripartizione di campioni di alimenti per Regione/Provincia autonoma per la determinazione dell'**acido cianidrico**

Regioni/Province autonome	N. campioni di alimenti
	Mandorle amare
Abruzzo	
Basilicata	
P.A. Bolzano	

Calabria	
Campania	
Emilia Romagna	4
Friuli V. Giulia	
Lazio	
Liguria	
Lombardia	4
Marche	
Molise	
Piemonte	
Puglia	4
Sardegna	
Sicilia	4
Toscana	4
P.A. Trento	
Umbria	
Valle d'Aosta	
Veneto	
N. totale di campioni	20

6.3 Campionamento e indicazioni per l'inserimento dei dati nel sistema NSIS Alimenti

La strategia di campionamento è di tipo oggettiva, ossia prelievo casuale di alimenti disponibili, al consumatore, a livello territoriale.

Tale strategia di campionamento, nel flusso VIGMON del sistema NSIS VIG, deve essere indicata con il codice "ST10A".

Il metodo di campionamento, da riportare nel sistema, è indicato nei paragrafi relativi ai singoli programmi di campionamento.

Per le attività di controllo condotte conformemente alle regole sul controllo ufficiale nel flusso VIGMON, in corrispondenza del campo "progType" (programma di campionamento), è necessario riportare, il codice "K005A", altrimenti il codice "K022A".

6.4 Controllo analitico

In **ALLEGATO 2** risulta disponibile l'elenco con lo status di validazione/accreditamento dei metodi di analisi a livello nazionale. I metodi di analisi, al fine dell'attività di monitoraggio, devono essere almeno validati. Le Autorità delle Regioni e Province autonome, coordinandosi con i laboratori ufficiali designati, definiscono la programmazione regionale sulla base dei metodi disponibili a livello territoriale o nazionale.

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI: SISTEMA RACE

I risultati analitici che destano preoccupazione (molto superiori al LOQ o a quelli mediamente riscontrati) devono essere inseriti, insieme ad altre informazioni, nel sistema RACE al fine di evidenziare potenziali rischi.

Il sistema RACE dovrà essere pienamente operativo, a livello nazionale, entro la fine del 2021.

Le Autorità competenti possono procedere all'utilizzo del sistema RACE e qualora evidenzino:

1) situazioni a rischio (segnalate in colore “rosso” dal sistema), 2) criticità nell’utilizzo del sistema, possono richiedere il supporto dell’ISS.

8. AZIONI IN CASO DI ALIMENTI A RISCHIO

Nel caso in cui si valuti che un alimento rappresenti un rischio per i consumatori, le Autorità competenti adottano i provvedimenti del caso.

9. TRASMISSIONE DEI RISULTATI con il sistema NSIS VIG

I **laboratori** inseriscono i dati di campionamento e analisi, per ciascun campione, nel sistema NSIS VIG sottoflusso VIGMON (eccezionalmente i metaboliti del deossinivalenolo:3-AcDON; 15-AcDON; DON-3-glucoside e altri cannabinoidi diversi da (-) -trans- Δ^9 -THC, Δ^9 -THCA-A devono essere inseriti nel flusso VIG005AL) nel periodo di campionamento programmato, e non appena disponibili e comunque fino al 15 febbraio dell’anno successivo a quello di campionamento. Informazioni dettagliate ed eventuali aggiornamenti, per l’inserimento dei dati, sono presenti nella linea guida per la raccolta dei dati di controllo ufficiale sulle micotossine mediante il sistema NSIS-VIG.

Il Ministero effettua, a campione, la verifica tecnica dei dati inseriti nel sistema.

Le Autorità regionali e delle Province autonome effettuano la validazione, nel sistema NSIS VIG, entro il 28 **febbraio** dell’anno successivo a quello del piano di campionamento.

L’ISS effettua una valutazione dell’esposizione entro il mese di settembre dell’anno successivo a quello di campionamento.

I dati validati dalle Autorità regionali/delle Province autonome sono trasmessi dal Ministero all’EFSA tramite il sistema NSIS.

10. FORMAZIONE

Il Ministero, coadiuvato dall’ISS, organizza l’attività di formazione ai fini della gestione dei risultati analitici da parte delle Autorità competenti tramite il sistema RACE.

11. EXTRA PIANI delle REGIONI/PROVINCE AUTONOME e/o del MINISTERO della SALUTE

Le Regioni/Province autonome e il Ministero, in accordo con i laboratori designati per i controlli ufficiali, possono predisporre attività aggiuntive di controllo ("extrapiano monitoraggi") che rispondano a specifiche esigenze europee, nazionali o locali. I dati devono, comunque, essere inseriti nel sistema NSIS VIG.

12. REFERENTI DEL PIANO

Ministero della salute

Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

- Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio 6
 - Dott. Sandra Paduano – s.paduano@sanita.it - Tel. 06 59946130

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

- Laboratorio nazionale di riferimento per le micotossine
 - Dott. Carlo Brera – carlo.brera@iss.it - Tel. 06 49902377
 - Dott.ssa Barbara De Santis – barbara.desantis@iss.it - Tel. 06 49902367
- Laboratorio nazionale di riferimento “ per i metalli e i composti azotati negli alimenti ”
 - Dott.ssa Ilaria Altieri – ilaria.altieri@iss.it – tel. 06 49903628
 - Dott. Paolo Stacchini – p.stacchini@iss.it